



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANNA FRANK"

Scuola Secondaria di Primo Grado "Zucchi" – Scuola Primaria "Munari" – Scuola Primaria "Puecher"

e-mail: mbic8ad006@istruzione.it; mbic8ad006@pec.istruzione.it – sito: www.icannafrankmonza.edu.it

Via Toscana, 10 – 20900 Monza – Tel/Fax 039/2004876 – Cod. Meccanografico: MBIC8AD006

Codice fiscale: 85016110158 – Codice Univoco Ufficio: UFTV71

REGOLAMENTO

del CONSIGLIO d'ISTITUTO

IC "A. FRANK" – MONZA

INDICE

CAPITOLO I	ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	p. 4
Art. 1	Fonti normative	p. 4
Art. 2	(da D. Lgs 297/1994)	p. 4
Art. 3	(da Legge 107/2015)	p. 5
Art. 4	(da DPR 275/1999 e Legge 107/2015)	p. 6
Art. 5	(da D.I. 129/2018)	p. 7
Art. 6	(da D. Lgs 165/2001)	p. 8
Art. 7	(da DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007)	p. 8
Art. 8	(da CCNL comparto scuola 2006-2009)	p. 9
CAPITOLO II	IL CONSIGLIO D'ISTITUTO	p. 10
Art. 9	Composizione del Consiglio	p. 10
Art. 10	Permanenza in carica e continuità di funzionamento	p. 10
Art. 11	Decadenza dalle cariche	p. 10
Art. 12	Dimissioni	p. 10
Art. 13	Surrogazione - Elezioni suppletive	p. 11
Art. 14	Prima convocazione del Consiglio d'Istituto	p. 11
Art. 15	Presidenza del Consiglio d'Istituto	p. 11
Art. 16	Cariche del Consiglio	p. 11
Art. 17	Revoca del mandato al Presidente	p. 12
Art. 18	Attribuzioni delle cariche del Consiglio	p. 12
Art. 19	Convocazione ordinaria del Consiglio	p. 12
Art. 20	Convocazione straordinaria del Consiglio	p. 13
Art. 21	L'ordine del giorno	p. 13
Art. 22	Validità delle sedute	p. 13
Art. 23	Diritto di intervento	p. 13
Art. 24	Dichiarazione di voto	p. 14
Art. 25	Votazioni	p. 14
Art. 26	Atti deliberatori del Consiglio	p. 14
Art. 27	Sedute del Consiglio	p. 14
Art. 28	Pubblicità delle sedute	p. 15
Art. 29	Verbalizzazione degli atti del Consiglio	p. 15
Art. 30	Pubblicità degli atti del Consiglio	p. 16
CAPITOLO III	LA GIUNTA ESECUTIVA	p. 16
Art. 31	Composizione della Giunta	p. 16
Art. 32	Cariche della Giunta	p. 16
Art. 33	Attribuzioni della Giunta	p. 17
Art. 34	Funzionamento della Giunta	p. 17
Art. 35	Validità delle sedute, votazioni e pubblicità degli atti	p. 17
Art. 36	Revoca del mandato alla Giunta	p. 17
CAPITOLO IV	LA COMMISSIONE ELETTORALE D'ISTITUTO	p. 18
Art. 37	La Commissione elettorale d'Istituto	p. 18
CAPITOLO V	COMMISSIONI DI LAVORO	p. 18
Art. 38	Organo di Garanzia Zucchi	p. 18
Art. 39	Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.)	p. 18
Art. 40	Commissari mensa	p. 18
Art. 41	Altre Commissioni di lavoro	p. 19
CAPITOLO VI	NORME FINALI	p. 20
Art. 42	Applicazione e modifica	p. 20



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ANNA FRANK”

Scuola Secondaria di Primo Grado “Zucchi” – Scuola Primaria “Munari” – Scuola Primaria “Puecher”

e-mail: mbic8ad006@istruzione.it; mbic8ad006@pec.istruzione.it – sito: www.icannafrankmonza.edu.it

Via Toscana, 10 – 20900 Monza – Tel/Fax 039/2004876 – Cod. Meccanografico: MBIC8AD006

Codice fiscale: 85016110158 – Codice Univoco Ufficio: UFTV71

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

- VISTA l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215 (Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria);
- VISTA Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- VISTO il CCNL 2006-2009 comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTO il CCNL 2016-2018 comparto scuola, sottoscritto il 19 aprile 2018;
- VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo Regolamento del Consiglio d’Istituto, che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore;

EMANA

il seguente

REGOLAMENTO del CONSIGLIO D’ISTITUTO IC “A. FRANK” – MONZA

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21 febbraio 2019

presenti n. 17 componenti su n. 18 in carica

Esito della votazione: favorevoli n. 17; contrari n. 0; astenuti n. 0

CAPITOLO I

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 1 Fonti normative

Le attribuzioni del Consiglio d'Istituto sono regolamentate dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) [artt. 8, 10, 15, 27, 28, 35, 37, 38, 39, 42, 43] e ss.mm.ii; dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) e ss.mm.ii; dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) [Artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 21, 23, 29, 30, 36, 37, 45, 48]; dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), art. 4 e ss.mm.ii; dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria); dal CCNL 2006-2009 e dal CCNL 2016-2018 comparto scuola, nonché da ogni altra norme afferente. Le disposizioni sulle elezioni del Consiglio d'Istituto sono contenute nell'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215.

Art. 2 (da D. Lgs 297/1994)

[da Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio di Circolo o di Istituto e della giunta esecutiva]

1. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.
3. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a. adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio;
 - b. criteri generali per acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e per acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d. criteri generali per la programmazione educativa;
 - e. criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f. promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

- g. partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.
4. Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
 5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
 7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
 8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Art. 3 **(da L. 107/2015)**

[da Art. 1, c. 14 L. 107/2015 – Piano triennale dell'offerta formativa]

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline (...).
4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.
5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.
17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

Art. 4

[da Art. 7 DPR 275/1999 Reti di scuole e da commi 70, 71, 72, 74 Art. 1 L. 107/2015]

Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete (di ambito ai sensi della L. 107 o di scopo ai sensi dell'art. 7 del DPR 275) o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

1. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal Consiglio di circolo o di Istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
2. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
3. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
4. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
5. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
 - a. la ricerca didattica e la sperimentazione;
 - b. la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
 - c. la formazione in servizio del personale scolastico;
 - d. l'orientamento scolastico e professionale.
6. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di Istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo inter-istituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.
7. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
8. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
9. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

Art. 5
(da D.I. 129/2018)

1. Competenze amministrativo-gestionali del Consiglio d'Istituto.

Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. (*art. 5, comma 8*).

La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l'istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'istituto. (*art. 5, comma 9*).

Il Consiglio d'istituto, nella deliberazione del programma annuale, deve illustrare i criteri adottati per pervenire all'assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione (*art. 7, comma 3*).

I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente scolastico, e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale (*art. 8, comma 4*).

Il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto (*art. 10, comma 1*).

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera (*art. 21, comma 2*).

Approva il conto consuntivo entro il 30 Aprile (*art. 23 comma 2*).

Può approvare il conto consuntivo in difformità con il parere espresso dal Collegio dei revisori; in tal caso, entro il 10 giugno, gli atti sono trasmessi all'Ufficio Scolastico Regionale (*art. 23 comma 3, 4*).

Il Presidente Consiglio di Istituto presenza, insieme al Dirigente, al passaggio di consegne fra il Direttore che cessa dal suo ufficio e il subentrante, firmando il relativo verbale (*art. 30 comma 5*).

Delibera sullo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari ed extracurricolari (*art. 36 comma 4*).

2. Delibera in modo esclusivo, nell'attività negoziale, sulle seguenti materie (art. 45 comma 1):

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;

- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale,
 - e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica;
 - f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
 - g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
 - h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria;
 - j) all'acquisto di immobili.
3. Delibera sui criteri e limiti all'attività negoziale del Dirigente in tema di (*art. 45 comma 2*):
- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
 - b) contratti di sponsorizzazione;
 - c) contratti di locazione di immobili;
 - d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
 - e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
 - f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
 - h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
 - i) partecipazione a progetti internazionali;
 - j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.

Autorizza il Dirigente a recedere, rinunciare o transigere nell'attività negoziale deliberata ai sensi dell'art. 45 c. 1 (*art. 45 comma 3*).

Art. 6 **(da D. Lgs 165/2001)**

1. Tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le scuole, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro (art. 4.4).
2. In base a tale principio:
 - a. gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti (art.4.1);
 - b. nella scuola il Consiglio di Istituto si configura come l'organo di indirizzo e controllo e il Dirigente Scolastico come l'organo di gestione (art. 4.2).

Art. 7 **(da DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007)**

1. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo

scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto (art. 4.6).

2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico (Art. 5.1).

Art. 8

(da CCNL comparto scuola 2006-2009)

1. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio d'Istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra Istituto e famiglie (*art. 29 c. 4*).
2. Regola lo svolgimento delle attività didattiche dei docenti, costituendo l'ampliamento dell'offerta formativa (*art. 32*).
3. Il Consiglio d'Istituto delibera le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF, a tal fine acquisendo, prima, la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (*art. 88 c. 1*).
4. Il Consiglio d'Istituto delibera ogni altra attività nell'ambito del POF, che sarà retribuita con il fondo d'Istituto (*art. 88 c. 2 lett. K*).

CAPITOLO II

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 9

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio d'Istituto è costituito da 19 membri, così suddivisi:
 - n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
 - n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
 - n. 2 rappresentanti del personale amministrativo ed ausiliario;
 - il Dirigente Scolastico (unico membro di diritto, non eleggibile).
2. Il Dirigente Scolastico emana i decreti di nomina dei membri del Consiglio di Istituto.
3. È richiesta la presenza del direttore dei SS.GG.AA. per la presentazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo e per ogni operazione amministrativo - contabile di particolare rilievo. Il direttore dei SS.GG.AA., comunque, non ha diritto al voto.

Art. 10

Permanenza in carica e continuità di funzionamento

1. I Consiglieri durano in carica tre anni.
2. Il Consiglio di Istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, o dimissionari con presa d'atto delle dimissioni da parte del Consiglio, sono nel frattempo surrogati.
3. Il Consiglio di Istituto può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.

Art. 11

Decadenza dalle cariche

1. Decadono dalle cariche elettive i membri del Consiglio di Istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.
2. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli.
3. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli.
4. I membri eletti, i quali non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive del Consiglio, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs n. 297/94, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui all'art. 35 del D. Lgs citato; il Dirigente Scolastico procede, cioè, alla nomina di coloro che, in possesso dei requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.
5. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 12

Dimissioni

1. I componenti eletti del Consiglio d'Istituto possono dimettersi in qualsiasi momento.

2. Le dimissioni sono date per iscritto.
3. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale.
4. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.
5. In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.
6. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.
7. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

Art. 13

Surrogazione - Elezioni suppletive

1. I membri del Consiglio di Istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione.
2. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.
3. Le elezioni suppletive vengono indette dal Dirigente Scolastico a seguito di comunicazione nazionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 14

Prima convocazione del Consiglio d'Istituto

1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
3. Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio presidente.

Art. 15

Presidenza del Consiglio di Istituto

1. Il presidente del Consiglio d'Istituto è eletto a maggioranza assoluta, nella prima votazione. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, nella seconda votazione il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa.
2. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, sempre fra i genitori e con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
3. Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel Consiglio di Istituto la rappresentanza dei genitori, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.

Art. 16

Cariche del Consiglio

1. Le cariche del Consiglio sono costituite da un Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario.
2. La presidenza e la vicepresidenza del Consiglio spettano alla componente genitori.
3. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate, seduta per seduta, anche a rotazione, dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

ART. 17

Revoca del mandato al Presidente

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei membri in carica, può revocare il mandato al Presidente, sulla base di una mozione di sfiducia posta all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano per appello nominale.

Art. 18

Attribuzioni delle cariche del Consiglio

1. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio e firma tutti gli atti emanati dal Consiglio stesso.
2. Al Vicepresidente sono riconosciute le medesime attribuzioni del Presidente, in caso di assenza di quest'ultimo.
3. Il Segretario verbalizza le sedute del Consiglio e, congiuntamente al Presidente, ne firma tutti gli atti.
4. Le attribuzioni del Presidente del Consiglio, oltre la convocazione e la firma degli atti emessi dal Consiglio stesso, sono le seguenti:
 - a. controllare l'esistenza del numero legale;
 - b. dichiarare aperta la seduta;
 - c. concedere ai consiglieri la facoltà di parlare seguendo l'ordine con il quale hanno chiesto la parola;
 - d. dirigere e moderare la discussione;
 - e. curare l'osservanza delle leggi;
 - f. negare lo svolgimento di ordini del giorno estranei ai punti in discussione o formulati con frasi sconvenienti;
 - g. richiamare all'ordine gli oratori che non ottemperino alle sue esortazioni;
 - h. ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine (art. 42 comma 6 T.U. 297/94);
 - i. mettere ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclamare il risultato della votazione;
 - j. dichiarare chiusa o sciolta l'ordinanza.

Art. 19

Convocazione ordinaria del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta del Presidente della Giunta ovvero quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta indicando gli argomenti; comunque almeno una volta per trimestre durante l'anno scolastico.
2. Nel caso la convocazione sia stata richiesta da almeno un terzo dei componenti in carica, ovvero dal Dirigente Scolastico (cioè dal Presidente della Giunta), il Consiglio deve essere convocato entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di inadempienza da parte del Presidente, il Consiglio può essere validamente convocato con lettera firmata da almeno un terzo dei componenti in carica.
3. La convocazione del Consiglio avviene tramite e-mail diretta a tutti i membri del Consiglio con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data di convocazione.
4. L'atto di convocazione è affisso all'albo di ogni plesso scolastico.
5. In caso di impedimento, la convocazione può essere sottoscritta dal Vicepresidente; in caso di impedimento di quest'ultimo, può essere sottoscritta dal Presidente della Giunta.

6. L'atto di convocazione deve indicare:
 - a. la data, l'ora di inizio, il luogo di riunione e gli argomenti all'ordine del giorno della seduta;
 - b. l'eventuale esclusione del pubblico dalla seduta, o da una parte di essa, quando sia prevista la discussione di argomenti riservati concernenti persone;
 - c. le rappresentanze esterne eventualmente invitate a partecipare alla seduta con facoltà di parola.A tale atto si allega, se possibile, eventuale documentazione riferita agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 20

Convocazione straordinaria del Consiglio

1. In relazione ad eventi straordinari che richiedano la convocazione d'urgenza del Consiglio, anche su richiesta del Presidente della Giunta, il preavviso può essere dato ai Consiglieri fino a due giorni prima e al pubblico mediante affissione all'albo delle scuole entro lo stesso termine.

Art. 21

L'ordine del giorno

1. Il Consiglio non può deliberare su argomenti non inclusi nell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, salvo che su proposte concernenti lo svolgimento della seduta successiva.
2. Nel corso della seduta ciascun Consigliere può chiedere, con mozione d'ordine, la variazione dell'ordine cronologico degli argomenti all'ordine del giorno; tale mozione deve essere approvata a maggioranza.
3. Subito dopo la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente è possibile chiedere con distinte mozioni d'ordine l'inclusione all'ordine del giorno di argomenti che rivestano carattere di urgenza ed inderogabilità.
4. Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la mozione d'ordine che viene approvata a maggioranza dei componenti.
5. Gli argomenti accettati vengono aggiunti in calce all'ordine del giorno prima delle varie.
6. Le varie previste al termine della discussione sono intese come brevi comunicazioni o richieste di informazione.

Art. 22

Validità delle sedute

1. La seduta è valida se c'è il numero legale, cioè con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri in carica all'atto della seduta.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art. 23

Diritto di intervento

1. Tutti i membri del Consiglio d'Istituto, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di prenotazione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

2. Il Presidente ha il dovere di replicare agli oratori quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

Art. 24 **Dichiarazione di voto**

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto.
2. La dichiarazione di voto, se richiesto, deve essere riportata nel verbale della seduta.
3. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

Art. 25 **Votazioni**

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano, ovvero per appello nominale ad alta voce quando lo richieda la maggioranza dei presenti, o per altro caso previsto dal Regolamento.
2. La votazione è segreta quando riguarda singole persone.
3. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
6. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
7. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Art. 26 **Atti deliberatori del Consiglio**

1. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei votanti, validamente espresso in modo palese, ovvero in altra forma nei casi previsti.
2. L'astensione è ritenuta voto nullo poiché non validamente espresso.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Delibere concernenti persone devono essere discusse in assenza di pubblico e le votazioni è opportuno siano svolte a scrutinio segreto.

Art. 27 **Sedute del Consiglio**

1. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
2. Il Consiglio si riunisce, di regola, presso la scuola secondaria di I grado "Zucchi", in via Toscana, 10, Monza.
3. In assenza del Presidente, la seduta è presieduta dal Vicepresidente e, in assenza anche di quest'ultimo, dal genitore presente più anziano d'età, ovvero, ancora, in assenza della componente genitori, dal consigliere più anziano presente alla seduta.

4. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, a titolo consultivo, rappresentanti delle Scuole dell'Istituto, specialisti, esperti, rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, esponenti delle forze sociali operanti sul territorio ed interessati ai problemi della Scuola.
5. Le sedute del Consiglio durano, di norma, due ore. Nel caso questo tempo non sia sufficiente per esaurire tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Consiglieri, può provvedere ad aggiornare la seduta ad una data compresa nei sette giorni successivi.
6. Il Presidente concede la parola verificando che gli interventi siano sempre attinenti all'argomento trattato e si adopera perché gli interventi dei membri siano sempre compresi in un tempo il cui limite è fissato a discrezione del Presidente anche in considerazione della consistenza dell'ordine del giorno.
7. A conclusione di ogni seduta del Consiglio, i singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.

Art. 28

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute sono pubbliche, tranne quando siano in discussione argomenti riservati concernenti persone (Art. 42, comma 7, D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297).
2. L'eventuale esclusione del pubblico per la ragione di cui al comma precedente deve essere indicata nell'avviso di convocazione del Consiglio e motivata in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno; essa può applicarsi all'intera seduta o a una parte di essa .
3. Il pubblico ammesso ad assistere deve mantenersi in silenzio negli spazi ad esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso.
4. Per particolari situazioni in discussione all'ordine del giorno il Consiglio può deliberare la partecipazione del pubblico al dibattito.
5. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. (Art. 42, comma 7, D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297).

Art. 29

Verbalizzazione degli atti del Consiglio

1. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso e/o incollato su apposito registro a pagine numerate e dato agli atti dell'Amministrazione Scolastica dell'IC A. Frank di Monza.
2. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'OdG).
3. Per ogni punto all'OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (preferibilmente numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
4. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
5. È facoltà di ciascun membro del Consiglio far mettere a verbale i propri interventi e la propria posizione sulle decisioni adottate.

6. Il verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.
7. Le delibere sono esecutive immediatamente dopo la seduta del Consiglio in cui sono state adottate.

Art. 30

Pubblicità degli atti del Consiglio

1. Copia del verbale del Consiglio è data all'Albo dell'Istituto scolastico e messa a disposizione negli altri plessi scolastici, subito dopo aver ricevuto la firma del Presidente e del Segretario.
2. I verbali sono depositati presso l'Ufficio dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne faccia richiesta.
3. Sul sito dell'Istituto vengono pubblicate copia della convocazione ed estratto delle delibere.
4. Eventuali fotocopie di atti del Consiglio sono a carico del richiedente e sono concesse a richiesta scritta motivata.

CAPITOLO III

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 31

Composizione della Giunta

1. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta di un/a docente, di un/a assistente amministrativo/a o di un/a collaboratore/trice scolastico/a e di due genitori.
2. Sono proclamati eletti nell'ordine per ciascuna componente i Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero dei voti. A parità di voti si procederà fino al raggiungimento della maggioranza.
3. In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più membri della giunta, il Consiglio procede alla elezione dei membri della Giunta da sostituire.
4. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il capo dei servizi di segreteria (DSGA).

Art. 32

Cariche della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal Dirigente Scolastico.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore dei SS.GG.AA., che redige il verbale e lo archivia presso gli Uffici Amministrativi dell'Istituto.
3. Può partecipare alle sedute della Giunta Esecutiva, a titolo consultivo, il Presidente del Consiglio.

Art. 33
Attribuzioni della Giunta

1. Prepara i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso.
2. Propone al Consiglio d'Istituto il Programma Annuale (entro il 30 novembre);
3. Propone al Consiglio d'Istituto – come può fare anche il Dirigente Scolastico – modifiche parziali al Programma Annuale in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.
4. Al Presidente della Giunta è affidata l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto.

Art. 34
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Presidente e si riunisce presso la Scuola Secondaria di I grado Zucchi prima della convocazione del Consiglio d'Istituto, ovvero prima della seduta del Consiglio stesso.
2. La convocazione avviene tramite atto formale scritto da inviare ad ogni membro della Giunta, almeno cinque giorni prima della seduta.
3. L'atto di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare. Ogni membro può far pervenire al Presidente, entro due giorni prima della seduta, l'indicazione degli argomenti che vorrebbe fossero messi all'ordine del giorno.

Art. 35
Validità delle sedute, votazioni e pubblicità degli atti

1. La seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri in carica all'atto della seduta.
2. Le votazioni per essere valide devono avere l'assenso della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Agli atti della Giunta Esecutiva non si applica il principio della pubblicità. Solo i membri del Consiglio di Istituto possono prendere visione del verbale depositato presso gli Uffici dell'Istituto scolastico.

Art. 36
Revoca del mandato alla Giunta

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei membri in carica, può revocare il mandato a tutti o ad alcuni membri elettivi della Giunta, sulla base di una mozione di sfiducia posta all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano per appello nominale.

CAPITOLO IV

LA COMMISSIONE ELETTORALE DI ISTITUTO

Art. 37

La Commissione elettorale d'Istituto

1. La Commissione elettorale di Istituto, nominata dal Dirigente Scolastico, è composta da cinque membri designati dal Consiglio di Istituto: due docenti, due genitori e una unità di personale non docente. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dei suoi componenti.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente della Commissione elettorale.
3. La Commissione dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
4. La Commissione elettorale può, in base al principio della proroga dei poteri, continuare ad operare fino a costituzione ed insediamento della nuova Commissione.

CAPITOLO V

COMMISSIONI DI LAVORO

Art. 38

Organo di Garanzia Zucchi

1. Nell'ambito dell'Organo di Garanzia, previsto dal "Regolamento di Disciplina" della scuola secondaria di I grado Zucchi, il Consiglio d'Istituto designa un docente membro effettivo e n. 3 docenti membri supplenti. L'Organo di Garanzia si rinnova ogni tre anni, contestualmente al rinnovo del Consiglio d'Istituto.

Art. 39

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.)

1. Nell'ambito del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.), il Consiglio d'Istituto designa, tra i suoi membri, un genitore facente parte del G.L.I.. Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.) dura in carica, di norma, un anno.

Art. 40

Commissari mensa

1. Come da "Regolamento Commissioni Mensa" del Comune di Monza (Linee Guida Regione Lombardia Decreto n. 1483 01/08/02 e Delibera G. C. n. 235 del 27/02/2003), spetta al Consiglio di Istituto nominare i Commissari mensa.
2. La Commissione mensa è composta da genitori di alunni utenti del Servizio di Ristorazione scolastica e docenti, in numero non superiore a tre unità per plesso scolastico.
3. La carica di Commissario mensa si intende ricoperta ad anno scolastico e riconfermata automaticamente, salvo decadenza o rinuncia da parte dell'interessato.

Art. 41
Altre Commissioni di lavoro

1. Il Consiglio di Istituto può istituire Commissioni di lavoro al fine di meglio gestire aspetti dell'organizzazione scolastica di particolare rilevanza.
2. Il Consiglio individua inoltre, su proposta del Collegio dei Docenti, la rappresentanza dei genitori in alcune Commissioni di lavoro già espresse dal Collegio dei Docenti.
3. Le Commissioni svolgono l'attività su mandato del Consiglio e possono essere temporanee o permanenti.
4. Le Commissioni non hanno potere decisionale ed operano sulla base di un proprio regolamento approvato dal Consiglio. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio di Istituto, che ne definisce la composizione individuandola tra la componente "Genitori", quella "Docenti" e quella "A.T.A., anche esterna al Consiglio, che dichiara la disponibilità a collaborare su base volontaria e gratuita.
5. Il Consiglio nomina un suo membro responsabile di ciascuna Commissione di lavoro, che nel rispetto della volontà espressa dal Consiglio, sceglie i suoi collaboratori e sottopone i nominativi all'approvazione del Consiglio. Le commissioni possono anche avvalersi della collaborazione e consulenza di esperti.
6. Le Commissioni temporanee si sciolgono a conclusione dei lavori per i quali sono state costituite. Quelle permanenti sono sciolte con delibera del Consiglio approvata a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti alla seduta).

CAPITOLO VI

NORME FINALI

Art. 42

Applicazione e modifica

1. Il presente regolamento è esecutivo dalla data di approvazione.
2. Ogni eventuale modifica e/o integrazione può essere proposta dal Presidente del Consiglio, dal Dirigente Scolastico, dalla Giunta Esecutiva, da 1/3 dei componenti il Consiglio d'Istituto.
3. Il presente Regolamento e/o ogni sua eventuale successiva modifica e/o integrazione va approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio d'Istituto.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le norme vigenti in materia.

La Segretaria
Ersilia Cassano

Il Presidente
Mauro Buda